

# *La tutela dei minori*

## *Obbligo di vigilanza e responsabilità civile*



*avv. Laura Paolucci*

*Vietato l'uso senza il consenso espresso dell'autore*

## *Quali sono i **doveri giuridici** della scuola verso i minori?*

- *Il dovere di istruire*

(rispetto delle regole sulla programmazione e sulla sua “quantità” oraria; rispetto delle regole sulla valutazione degli apprendimenti)

- *Il dovere di educare*

(Rispetto delle regole sull'azione disciplinare; dovere di denuncia di reato commesso dai minori)

- *Il dovere di tutelare l'integrità (psico-fisica)*

(Dovere di vigilanza, dovere di rispetto dell'identità personale e della riservatezza, ecc.)

## ***...Dovere di **organizzare** la vigilanza sugli alunni...***

***Responsabilità dell'amm.ne per omessa o inefficace organizzazione della  
vigilanza sugli alunni ⇨ ipotesi di concorso di responsabilità artt. 1218 e  
2043-2048 c.c. (ad es. uso degli spazi, uscita da scuola, controllo sui  
materiali e prodotti in uso, ecc.)***

**Il Dirigente scolastico non ha compiti di vigilanza diretta, ma ha il compito di organizzare la vigilanza da parte del personale su cui incombe tale dovere (trattandosi di doveri afferenti al rapporto di lavoro, la fonte cui fare riferimento è il CCNL: il dovere di vigilare spetta per effetto diretto del CCNL –art. 29- ai docenti; per effetto mediato attraverso uno specifico atto di organizzazione del DS, ai collaboratori scolastici – Tab. A , Area A)**

**In caso di danno riconducibile ad omessa vigilanza o ad omessa organizzazione della vigilanza, l'amministrazione (MIUR) sarà condannata a risarcire il danno subito**


*... ricordando anche che...*

**Sentenza di condanna della PA**  
(=transazione)

**Esecuzione della sentenza da parte della PA**  
(o del contratto transattivo)

**Denuncia alla Corte dei Conti**  
**Corte dei Conti - Procura Generale**  
**Nota 02/08/2007 prot. n. PG 9434/2007P**

**Azione di responsabilità amministrativa**





*...Dovere di **organizzare**  
la vigilanza sugli alunni...*

**Da quali rischi?**

**Da **tutti** i rischi che possono attentare  
all'integrità psicofisica**



**si tratta di un'**obbligazione di mezzi** (e non  
di risultato)**



**Valutazione ex ante**

*...Dovere di **organizzare**  
la vigilanza sugli alunni...*

- **Essenzialità delle “cautele” poste in essere per prevenire i rischi prevedibili**

- **Si tratta generalmente di cautele di tipo “organizzativo”**

**Del singolo (es. docente in aula o in palestra)**

**Di più soggetti (es. ricreazione, uscita da scuola, gita scolastica, ecc.) ⇒ “orchestrati” dal DS**

*...Dovere di **organizzare**  
la vigilanza sugli alunni....*

## **I limiti dell'obbligo di vigilanza**

**Topografici** (nei luoghi su cui si esercita il controllo della scuola, se al minore viene comunque consentito l'accesso)

***Cronologici*** (fino a che non si sostituisce la vigilanza effettiva o potenziale dei genitori)

**Anagrafici** (alunni minorenni, con rigore inversamente proporzionale all'età, salvo che per l'attività ginnico-sportiva)

## *...in generale, il rilievo dell'età....*

In materia di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto dall'art. 2048, comma 2, c.c. ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi

(nella specie in base al principio così formulato la C.S. ha confermato la decisione del merito che aveva respinto la richiesta di risarcimento di un allievo quindicenne di un istituto tecnico che, nel corso dell'intervallo ed in assenza di sorveglianza da parte degli insegnanti, aveva riportato lesioni).

Corte di Cassazione - Sez. III Civile - Sent. 23/06/1993 n. 6937

## ***...l'onere della prova....***

- **Il danneggiato ha l'onere di provare il fatto illecito, cioè il concreto accadimento di un fatto dannoso durante l'attività scolastica**
- **l'amministrazione scolastica deve fornire non solo la dimostrazione di non essere stata in grado di spiegare, attraverso il suo personale, un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.**

## *...l'onere della prova....*

**In particolare, l'amministrazione scolastica non è liberata da responsabilità adducendo la mera natura repentina del movimento dell'alunno che ha provocato l'evento lesivo, ma è necessario dimostrare l'avvenuta adozione di misure preventive necessarie a consentire l'ordinato svolgimento della lezione e dell'attività scolastica in genere**

*...Andando a scuola...*



## *...Andando a scuola...*

**L'obbligo di vigilanza si trasferisce (dai genitori ad altri) come il testimone in una staffetta**

**Quando il minore va a scuola, la responsabilità di vigilanza grava sul genitore, al quale spetta ogni scelta circa le modalità di spostamento (a piedi, da solo o accompagnato; in macchina; in autobus; con lo scuolabus, ecc.)**

**Il testimone passa alla scuola quando il minore entra nella sua area di controllo  
(effettivo o potenziale)**



## *...Andando a scuola...*

**La responsabilità della p.a. ex art. 28 cost., 2043 e 2048 c.c. per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno di un istituto di istruzione in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto **al di fuori dell'orario delle lezioni**, ove ne sia consentito l'**anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta**, sussistendo l'obbligo delle autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento.**

**Corte di Cassazione - Sez. III - Sentenza 18/03/1993, n.1623**

*...Andando a scuola con lo scuolabus....*



***...Andando a scuola con lo scuolabus....***

**Scuola ed ente locale devono organizzare il “passaggio di consegne” degli alunni dallo scuolabus alla scuola, non essendo giuridicamente consigliabile non occuparsi della questione (accordo sugli orari, sull’apertura del portone/cancello, ecc.).**

**Il caso degli scioperi del personale scolastico (difficoltà di prevedere *ex ante* se e per quante classi/alunni potrà essere garantito il servizio scolastico)**

## ***...Andando a scuola con lo scuolabus....***

**“Non sussiste l'obbligo dell'istituzione scolastica di assicurare brevi periodi di accoglienza e sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all'orario dell'attività didattica.**

**E' illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con cui il sindaco quale Ufficiale di Governo impone all'amministrazione scolastica di aprire e chiudere i cancelli di una scuola media ed elementare secondo i tempi già comunicati di arrivo e partenza dei mezzi che svolgono il trasporto di scuolabus, imponendo al personale scolastico il servizio di accoglienza degli alunni trasportati.**

**(Nella fattispecie, con l'ordinanza poi annullata, definita "inusuale" dal Tribunale, il Sindaco aveva inteso risolvere la questione della sicurezza degli scolari minori trasportati con lo scuolabus secondo orari predefiniti ed anticipati rispetto all'orario di inizio dell'attività didattica, scolari che quindi sarebbero stati costretti a rimanere sulla strada percorsa da ampio traffico veicolare, ordinando all'istituzione scolastica l'orario di apertura e di chiusura dei cancelli della scuola”.**

**TAR Veneto - Sez. I - 19/09/2002 n. 5160**

## ***...Andando a scuola con lo scuolabus....***

**“Grava sulla P.A. che svolga un servizio di trasporto riservato agli alunni (nella specie delle scuole elementari) l'adozione delle cautele occorrenti in tema di sorveglianza per tutelare la sicurezza dei minori”**

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. III - SENT. 19/11/2010 N. 23464**

***(Nel caso di specie, un alunno di quinta elementare aveva aggredito un compagno più piccolo, colpendolo ripetutamente alla schiena con la cartella di scuola a seguito di una lite sorta per un posto da occupare sullo scuolabus).***

***In tema di responsabilità civile del Comune per omessa vigilanza sugli alunni durante il trasporto scolastico:***

***- Corte di Cassazione - Sez. III - Sent. 30/12/1997 n. 13125***

***- Corte di Cassazione - Sez. III - Sent. 19/02/2002 n. 2380***

***- Corte di Cassazione - Sez. III - Sent. 03/03/2004 n. 4359***

***In tema di responsabilità penale del conducente dello scuolabus:***

***- Corte di Cassazione - Sez. V Penale - Sent. 27/02/2004 n. 8833***

***- Corte di Cassazione - Sez. IV Penale - Sent. 07/05/2010 n. 17574***

## **...Uscendo da scuola...**

***“Oltre le teste dei genitori, intanto, osservo lo smistamento dei bambini un po’ più grandi, di terza e di quarta. Le maestre si guardano intorno, trattenendo i bambini a volte anche con forza (ovviamente, loro si tufferebbero a caso nel mucchio dei genitori e solamente dopo si porrebbero il problema di trovare il proprio) finché non riconoscono la madre, il padre o la babysitter autorizzata che alza la mano e saluta: a quel punto mollano la presa sul bambino e gli indicano dove deve andare, ma quasi sempre il bambino lo sa già. [...] Spesso sono i bambini ad avvistare il genitore prima della maestra, e glielo segnalano mentre lei è occupata a cercare quello di un altro. In questo modo stravolgono l’ordine con il quale la maestra intendeva svolgere quest’ultimo compito della giornata, le assegnazioni si sovrappongono e il caos si estende da fuori a dentro. [...] Sembra una vendita all’asta. Questo modo di riconsegnare i bambini ai genitori. Sembra un’asta. [...] Sembra che i bambini vengano messi all’asta uno per uno e che i genitori se li contendano alzando la mano e facendo un’offerta. La maestra li aggiudica all’offerta migliore, che alla fine è sempre quella del vero genitore”.***

**Sandro Veronesi, *Caos calmo*, Bompiani, 2006 *L’asta dei bambini***

## *...Uscendo da scuola...*

**Nell'esercizio del servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo «scuolabus», gestito dal comune, la conduzione del minore dalla fermata dell'automezzo fino alla propria abitazione compete, di regola, ai genitori o ai soggetti da costoro incaricati, *senza che ciò possa, peraltro, esimere da responsabilità l'addetto al servizio di accompagnamento ove quest'ultimo, allorché alla fermata dell'automezzo non sia presente nessuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo* (come, nella specie, preoccuparsi dell'assistenza nell'attraversamento della strada).**

**Non hanno valore esimente da responsabilità eventuali disposizioni dei genitori di lasciare il bambino incustodito in un determinato luogo, in condizioni di pericolo.**

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. III – SENT. n. 4359/2004; n. 2380/2002  
n. 13125/1997**



## *...Uscendo da scuola...*

**Le sentenze, fattualmente riferiti alla responsabilità dell'amministrazione comunale cui compete il servizio di trasporto scolastico, affermano principi applicabili anche all'amministrazione scolastica ove l'evento dannoso si collochi nel momento della **"riconsegna diretta" dell'alunno alla famiglia** da parte dell'istituzione scolastica, in assenza di servizio di scuolabus**



# ...Uscendo da scuola...

*“Non può essere messa in dubbio l'esistenza di una **posizione di garanzia** in capo agli addetti al servizio scolastico (nel caso, si trattava di personale docente e del dirigente scolastico) nei confronti dei soggetti affidati alla scuola; posizione che si configura diversamente a seconda, da un lato, **dell'età e del grado di maturazione** raggiunto dagli allievi oltre che delle **circostanze del caso concreto** e, dall'altro lato, degli **specifici compiti di ciascun addetto**, ma che si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. Particolari poteri e correlativamente più pregnanti doveri competono al preside dell'istituto, in considerazione della funzione direttiva che al medesimo è attribuita (art. 396 D.Lgs. 297/1994): in particolare il Preside ha il dovere di adottare tutte le cautele suggerite dalla ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo a tutela degli alunni affidati alla scuola”*

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. IV PENALE - SENT. 07/05/2010 N. 17574**

# *...Uscendo da scuola...*

*Nel caso deciso da Cass penale n 17574/2010 un alunno di undici anni era deceduto mentre stava salendo sull'autobus che effettuava il servizio di scuolabus per conto del Comune, essendo risultato che l'insegnante dell'ultima ora era rimasta nell'edificio scolastico e nessun collaboratore scolastico assisteva all'uscita degli alunni ed alla loro salita sull'autobus dal marciapiede antistante il cortile della scuola.*

*La Corte di Cassazione afferma la sussistenza di una specifica posizione di garanzia in capo al dirigente scolastico nei confronti degli alunni minorenni: la Corte conferma la permanenza di tale dovere di garanzia, quale dovere di organizzare la vigilanza sugli alunni, anche fuori dai locali scolastici fino alla loro consegna in "sicurezza" al servizio comunale di scuolabus.*

*La Corte afferma poi la sussistenza di una posizione di garanzia anche nei confronti del docente dell'ultima ora, alla quale spettava quanto meno di segnalare la situazione pericolosa ed, in ogni caso, di vigilare sull'uscita dei ragazzi da scuola fino alla loro riconsegna ai genitori o ad altri soggetti parimenti responsabili*

# ***...Uscendo da scuola...***

## **La regola giuridica è questa:**

**il soggetto che abbia la custodia dei minori che gli sono affidati assume una posizione di garanzia nei loro confronti e non può metterne a repentaglio l'incolumità fisica, in spregio alle più elementari regole di prudenza, quand'anche vi sia un'eventuale disposizione dei genitori di lasciare il bambino incustodito in un determinato luogo, se questo significhi lasciare il minore in condizioni di pericolo.**

**Il giudizio sulla responsabilità** va compiuto con valutazione *ex ante* (prevedibilità + prevenibilità) e non *ex post* (*post hoc ergo propter hoc*)

# ***...Uscendo da scuola....***

## ***...la vexata quaestio dell'uscita autonoma..***

**Se** l'obbligo di vigilanza sui minori è strumentale alla garanzia della loro sicurezza ed incolumità personale,

**Se** sicurezza ed incolumità personale rappresentano un bene giuridicamente indisponibile, tanto che eventuali dichiarazioni dei genitori atte ad alterare il regime delle responsabilità (c.d. liberatorie) non producono alcun effetto,

**Allora**, i genitori, sui quali pure incombe l'obbligo di vigilanza sui propri figli minorenni, non hanno il diritto di disporre di quel bene (sicurezza ed incolumità personale del minore) né di disporre circa le modalità di assolvimento a quell'obbligo da parte del diverso soggetto al quale il minore si trovi affidato

# ***...Uscendo da scuola....***

*...obbligo di vigilanza della scuola e libertà educativa dei genitori...*

**TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZ. CIVILE - ORD. COLLEGIALE IN  
SEDE DI RECLAMO 02/12/2010**

**“Fermo il principio generale della possibile prevalenza degli indirizzi didattico-programmatici dell'amministrazione pubblica su quelli educativi familiari, non costituisce interferenza della istituzione scolastica nelle scelte educative riservate dalla legge ai genitori quale potere/dovere la decisione del dirigente scolastico di non accogliere la richiesta dei genitori di un alunno (di dieci anni) di rincasare autonomamente”**

**1/3**

# ***...Uscendo da scuola...***

*...obbligo di vigilanza della scuola e libertà educativa dei genitori...*

**“Posto che al personale scolastico è assegnata una posizione di garanzia sugli alunni minori scaturante da un rapporto contrattuale e da contatto sociale che impone la vigilanza della sicurezza ed incolumità fino al subentro almeno potenziale di quella dei genitori (o di chi per loro) e che l'obbligo di vigilanza incombente sull'istituzione è ultrattivo rispetto al termine delle lezioni, l'assolutezza di tale obbligo sottrae rilievo a qualsiasi dichiarazione liberatoria con esonero di responsabilità da parte dei genitori e prescinde da un accertamento caso per caso dell'effettivo grado di maturità dello scolaro in relazione alle specifiche caratteristiche locali”**

**2/3**

# ***...Uscendo da scuola...***

***...obbligo di vigilanza della scuola e libertà educativa dei genitori...***

**“L'opzione educativa tesa a favorire e rafforzare fin dall'età scolare il grado di autonomia del minore può ampiamente dispiegarsi in tutti i variegati aspetti di vita e di relazione del bambino che non riguardano il limitatissimo segmento dell'uscita dalla scuola, sì quella minima recessività (nel conformarsi a precisi obblighi di legge generatori di specifiche responsabilità civili e penali a carico della pubblica istituzione) non sembra potere pregiudicare in maniera apprezzabile una strategia educativa complessiva né causare un pregiudizio irreparabile”.**

**3/3**

# ***...Uscendo da scuola...***

*...obbligo di vigilanza della scuola e libertà educativa dei genitori...*

**Vanno evitate le condotte dannose prevedibili (“cautele”)**

- **Rilevanza dell'età**
- **Rilevanza del contesto territoriale**
- **Rilevanza del contesto ambientale**
- **Rilevanza delle specifiche e mirate azioni educative(*anche attraverso una valutazione condivisa scuola-genitori circa la maturità dell'alunno al rientro a casa da solo*)**

**3/3**



*...a scuola: in palestra...*



## *....a scuola: in palestra....*

**L'educazione fisica e motoria a scuola non costituisce attività pericolosa ex art 2050 cc.**

**“Le attività pericolose riconducibili nell'ambito di applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. si identificano, oltre che con le attività che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, con quelle attività che per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva. Pertanto, deve escludersi che si possa considerare pericolosa nel senso indicato l'attività ginnica (come nella specie) prevista nel programma di educazione fisica delle scuole medie inferiori, che si svolga mediante esercizi a corpo libero senza impiego di strumenti particolari”**

**Corte di Cassazione - Sez. III - Sent. 06/04/2006 n. 8095**

**Corte di Cassazione - Sez. III - Sent. 19/01/2007 n. 1197**

## ***....a scuola: in palestra....***

**“Perché sussista la responsabilità dell'insegnante di educazione fisica (e per esso quella dell'amministrazione scolastica) per omessa vigilanza sugli alunni ai sensi dell'art. 2048, cod. civ. occorre che il danno sia conseguenza del fatto illecito di altro studente (quindi che lo studente infortunato abbia subito il danno perché fatto segno di un'azione colposa da parte di altro studente) ed inoltre che la scuola non abbia predisposto tutte le misure atte a consentire che l'insegnante sotto le cui cure si svolgeva la lezione, fosse stato posto in grado di evitare il fatto.”**

**Corte di Cassazione - Sez. III - Sent. 12/01/2007 n. 486**

## ***....a scuola: in palestra....***

**“L'infortunio occorso all'alunna nel corso di un esercizio ginnico, consistente in un salto con scavalco di un ostacolo, non è ascrivibile a fatto e colpa del personale scolastico quando**

- a) l'esercizio è ricompreso nella ordinaria prassi delle lezioni di educazione fisica e**
- b) sono state adottate tutte le necessarie ed opportune misure di salvaguardia degli allievi.”**

**Corte d'Appello di Trieste - Sez. II - Sent.19/11/2009 n. 565**

## ***....a scuola: in palestra....***

**“La domanda risarcitoria nei confronti della scuola per i danni subiti da un alunno nel caso di autolesioni, deve essere supportata in giudizio da una compiuta dimostrazione dell'inesatta esecuzione della prestazione scolastica nelle forme del costante controllo del docente e dell'adozione di tutte le misure di sicurezza previste per l'esercizio dell'attività educativa svolta, quale quella ginnico-sportiva. In assenza di tale prova, deve ritenersi che l'infortunio si sia verificato in maniera del tutto accidentale e per caso fortuito e quindi non dà origine ad alcuna obbligazione risarcitoria”.**

**Tribunale di Bologna - Sez. III - Sent. 16/01/2009 n. 20039**

## ***....a scuola: in palestra....***

**“In caso di infortunio scolastico di un alunno causato dall'urto di un compagno durante una partita di pallamano nell'ora di educazione fisica, non è configurabile la responsabilità ex art. 2048 c.c. (quella dei precettori per fatto illecito dei loro allievi) del personale scolastico, in quanto il fatto è prevedibile, ma non è evitabile da parte dell'insegnante, né può attribuirsi a un deficit di addestramento dei giocatori, non conseguendo alla loro non accortezza, bensì alla natura del gioco, il quale peraltro è previsto dal programma ministeriale dell'educazione fisica.”**

**Tribunale di Bologna - Sez. III - Sent. 29/10/2009 n. 682**

## ***....a scuola: in palestra....***

**“Con l'iscrizione scolastica si instaura un rapporto assoggettato al regime giuridico dei contratti anche in ordine al profilo della responsabilità da inadempimento. L'obbligo di vigilanza compone il ventaglio di prestazioni a carico del "debitore" scuola pubblica e la sua violazione integra una condotta inadempiente, a meno che l'istituto scolastico non provi l'estraneità causale della condotta del proprio personale all'evento lesivo ed il disegno organizzativo posto in essere per assicurare lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza. Ne consegue la responsabilità dell'Istituzione scolastica ove, nel caso di infortunio occorso ad un'alunna, venga dimostrato che non era stato apprestato un sistema di protezione e prevenzione adeguato per l'attività di educazione fisica, venendo meno al dovere di protezione e vigilanza che compone l'obbligazione di mezzi assunta con l'iscrizione. *(Nel caso in esame i genitori di una alunna minorenni avevano convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione deducendo che la propria figlia era caduta durante la lezione di educazione fisica sotto la guida dell'insegnante; la caduta si era verificata durante l'esecuzione di un salto in lungo perché i materassini al momento della conclusione del salto si spostavano e l'alunna era caduta al suolo riportando gravi lesioni al ginocchio destro).*”**

## ***....a scuola: in palestra....***

**“In caso di infortunio scolastico, se gli attori non individuano le ragioni in diritto della pretesa risarcitoria avanzata, essa deve ricondursi nell'alveo generale dell'illecito extracontrattuale ai sensi dell'art.2043 c.c. E' tardivo il riferimento alla presunzione di responsabilità ex art. 2048, 2° comma, c.c., operato per la prima volta dalla difesa degli attori nella comparsa conclusionale. Avendo gli attori agito prospettando un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, e dovendo quindi farsi riferimento alle regole generali di cui all'art.2043 c.c., essi avevano l'onere di dimostrare non soltanto la sussistenza del danno lamentato, ma anche la ricollegabilità dello stesso, sul piano causale, ad un fatto colposo (commissivo od omissivo) dell'insegnante o, comunque, del personale della scuola. Tale prova, nella fattispecie, non risulta sia stata offerta, atteso che l'hockey su pattini a rotelle, da cui è derivato l'infortunio, è attività comunemente praticata nelle scuole medie durante l'ora di educazione fisica e, nella classe frequentata dalla minore, era stata esercitata in precedenza..”**



# ***....a scuola: in palestra....***

*Il cd rischio sportivo*

**“In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta”.**

**Corte di Cassazione - Sez. 3 civile - Sent. 08/08/2002 n. 12012**

**1/2**

# ....a scuola: in palestra....

## *Il cd rischio sportivo*

“La responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività , **e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso.** In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato **un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano.**

(La sentenza fa applicazione del c.d. "rischio sportivo" ed il relativo principio può essere invocato anche allorché sia dedotta la responsabilità dell'amministrazione scolastica per un fatto dannoso accaduto ad un alunno durante la lezione di educazione fisica o motoria nell'esercizio di un'attività sportiva) ”

**Corte di Cassazione - Sez. 3 civile - Sent. 08/08/2002 n. 12012**

**2/2**

.

# ***....a scuola: in palestra....***

## ***Il cd rischio sportivo***

**“In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno di una struttura scolastica, organizzatrice di una **partita di calcio**, ai fini della configurabilità di responsabilità a carico della scuola stessa, non è sufficiente la sola circostanza di aver fatto svolgere tra gli allievi una gara sportiva, in quanto è necessario che il danno sia conseguenza di un comportamento colposo integrante, un **fatto illecito**, posto in essere da un altro studente, impegnato nella partita ed inoltre **che la scuola, in relazione alla gravità del caso concreto, risulti non aver predisposto tutte le misure atte ad evitare i danni.****

**(Nel caso di specie viene respinta la domanda risarcitoria proposta dai genitori di un minore per un infortunio occorso durante una partita di calcetto, svoltasi presso il campo della parrocchia e organizzata dal circolo parrocchiale, durante un'azione di gioco, in cui lo stesso minore viene violentemente ma involontariamente colpito da un coetaneo al naso e alla bocca, riportando la rottura delle ossa nasali e la lesione dei denti incisivi superiori)**

**Corte di Cassazione - Sez. 3 civile - Sent. 28/09/2009 n. 20743**

.

## ***....a scuola: in palestra....***

**Vanno evitate le condotte dannose prevedibili (“cautele”)**

- **programmazione**
- **rispetto delle “regole”**
- **spiegazione teorica**
- **esemplificazione pratica**
- **utilizzazione e controllo degli strumenti necessari**
- **presenza del docente durante l’attività**
- **soccorso *ex post***

## *...a scuola: la ricreazione...*



## ***....a scuola: la ricreazione....***

**“Non sussiste la responsabilità dell'Istituzione scolastica, per i danni cagionati da fatti illeciti commessi da alunni sottoposti alla vigilanza dei docenti, se il fatto commesso è stato **repentino** e **non prevedibile** e, dunque, per definizione, non prevenibile. Il dovere di vigilanza sugli alunni non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli alunni, cosicché, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi.”**

## ***....a scuola: la ricreazione....***

**Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna, in applicazione dei suesposti principi, ha escluso la responsabilità dell'amministrazione scolastica convenuta in giudizio per il risarcimento dei danni subiti da un alunno a causa di una testata inferta da un altro alunno, come l'altro prossimo alla maggiore età, **durante l'orario della ricreazione**. Infatti, all'esito dell'istruttoria, era emerso che l'aggressione era avvenuta in modo improvviso e repentino, con la conseguenza che il personale della scuola, **pur presente ai piani** durante la ricreazione ai fini del controllo degli alunni, non era stato in grado di evitare il suddetto evento lesivo”.**

**Tribunale di Bologna - Sez. III - Sent. 12/02/2009 n. 20110**

avv. Laura Paolucci

***...a scuola:  
il controllo sugli oggetti....***





## ***....a scuola: il controllo sugli oggetti...***

**La scuola ha l'obbligo di utilizzare strumenti (ad es. per le attività di laboratorio: provette, cannule, microscopi; oggetti di cucina; oggetti ad uso agricolo, ecc.), attrezzi (ad es. per le attività ginnico-sportive: scala svedese, clavette, ecc.), giocattoli (ad es. per la scuola dell'infanzia) che siano conformi alla normativa “di sicurezza” sul prodotto (ad es. D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 e smi di attuazione della direttiva n. 88/378 CEE c.d. direttiva giocattoli) volta a volta corrispondente (di solito rappresentata da un “bollino” apposto sul prodotto, chiamato “marchio UE”).**

**Tali prodotti (conformi) devono poi essere utilizzati in modo idoneo (ad es. all'età alla quale sono destinati)**

*...in gita scolastica...*



## *...in gita scolastica...*

**“La sorveglianza del docente non può spingersi ad un controllo che ecceda la privacy dei ragazzi**, sia per quanto concerne l'eventuale possesso, da parte degli stessi, di sostanze stupefacenti, sia per quanto concerne il sonno. **Il controllo delle strutture murarie dell'albergo in cui gli studenti sono ospiti non può estendersi sino al punto di controllare i balconi, le misurazioni dei loro parapetti e del lastrico solare**, in quanto si tratta di strutture idonee ed aperte al più largo pubblico (non solo adulti ma anche famiglie con bambini) e di ragazzi che, per quanto minorenni, essendo prossimi alla maggiore età, hanno un sufficiente e più oculato senso del pericolo.

**(Nel caso di specie una studentessa, dopo essere stata indotta da un compagno di classe a fumare uno “spinello”, era caduta dal lastrico solare dell'hotel, in cui era alloggiata insieme alla classe in gita scolastica, riportando lesioni gravissime.)**

**Corte d'Appello di Trieste - Sez. I - Sent. 01/10/2009 n. 375**

## ***...in gita scolastica...***

**“L’associazione organizzatrice di una c.d. «settimana bianca» e di corsi di sci per principianti ha il dovere di provvedere alla sorveglianza dei partecipanti minori di età per tutto il tempo in cui gli sono stati affidati. L'attività sportiva (a maggior ragione se agonistica) implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi.”**

**Corte di Cassazione - Sez. III - Sent. 15/01/2003 n. 482**

1/2

## ***...in gita scolastica...***

**“Nel caso specifico la Corte ha ritenuto che il comportamento omissivo degli organizzatori della "settimana bianca", consistente nell'omettere di vigilare che il minore non sciasse in assenza di un istruttore costituisse un comportamento imprudente. Il principio è applicabile anche alle "settimane bianche" organizzate dalla scuola, in ordine alle quali l'organizzazione delle attività sciistiche non sia stata affidata tramite apposito contratto ad associazioni o società di maestri di sci”**

**Corte di Cassazione - Sez. III - Sent. 15/01/2003 n. 482**

2/2

# ***...Culpa in educando....***

***....times are changed.....***

***Bob Dylan riveduto e corretto***

***“Oh signor Direttore, mi faccia la grazia,  
riammetta il ragazzo alla scuola! Son tre giorni  
che è a casa, l’ho tenuto nascosto, ma Dio ne  
guardi se suo padre scopre la cosa, lo ammazza;  
abbia pietà, che non so più come fare! Mi  
raccomando con tutta l’anima mia!”***

**Edmondo De Amicis, *Cuore, La madre di Franti*, ed. Feltrinelli**

# ***...Culpa in educando....***

*....times are changed.....*

***“Perché, vedete, ci sono essenzialmente due categorie di genitori: quelli che vengono per parlare dell’andamento scolastico dei propri figli, e quelli che ritengono di doverli proteggere contro le angherie dei professori. Tra questi ultimi, poi, si devono distinguere due ulteriori tipi: coloro che si presentano in modo aggressivo e pretendono ragione dell’affronto di un cinque o di un quattro affibbiato alle proprie creature, e quelli che invece stanno lì davanti, con aria afflitta, e scuotono la testa rassegnati, come piegati da secoli di ingiustizie subite, di cui tu sei solo l’ultima incarnazione.”***

**Sandro Onofri, *Registro di classe*, Einaudi**

## ***...Culpa in educando....***

***...violenza, violenza di gruppo, bullismo.....***

**L'obbligo di sorveglianza del “precettore” è alternativo a quello del genitore (art. 2048, II co, cc)**

**I genitori hanno però anche il dovere di educare i figli: il dovere di educare i figli grava sui genitori (artt. 30, primo comma, Cost. e 147 c.c.).**

**La funzione educativa della scuola ha comunque un ruolo residuale rispetto a quella della famiglia, di tipo strumentale alla funzione di istruzione prioritariamente ad essa spettante (Cass. SS.UU. ord. 2656/2008).**

**L'obbligo di educazione è immanente alla relazione genitore-figlio minorenni e sopravvive all'affidamento a terzi del minore: in sostanza, l'obbligo di educazione non è alternativo, ma concorrente con quello di vigilanza.**



## ***...Culpa in educando....***

***...violenza, violenza di gruppo, bullismo.....***

**Non tutti i fatti illeciti del minore appaiono astrattamente riferibili solo all'obbligo di vigilanza.**

**Vi sono fatti che, per loro natura, appaiono avere radici più lontane e profonde dal momento del loro accadimento.**

**L'uso da parte del minore di violenza, soprattutto se reiterata, condotte che attestano l'incapacità o la difficoltà del minore di distinguere il bene dal male rappresentano molto di più che il risultato di una semplice distrazione del docente in classe.**

## **...*Culpa in educando*...**

***...violenza, violenza di gruppo, bullismo.....***

**Percosse, violenza fisica o psicologica a compagni, scerno a compagni più svantaggiati o “diversi”, danneggiamento di beni, uso illecito e abuso dei video-cellulari, ecc. appaiono **differenti ontologicamente** dalla violazione di una regola di gioco in una partita di calcetto o dalla gomitata involontaria durante la ricreazione....**

**Simili fatti possono farsi risalire certamente ad un’omissione di vigilanza del personale scolastico (*hic et nunc*), ma possono farsi altresì risalire (congiuntamente o alternativamente, a seconda dei casi) all’omissione di un efficace educazione da parte dei genitori.**

## ***...Culpa in educando....***

*...violenza, violenza di gruppo, bullismo.....*

**In tal caso alla responsabilità della scuola per *culpa in vigilando* si affianca (fino eventualmente a sostituirla integralmente) la responsabilità dei genitori per *culpa in educando*.**

**Si tratta di osservazione sul piano astratto, poiché l'una e/o l'altra andranno comprovate in concreto.**

# ***...Culpa in educando....***

***...violenza, violenza di gruppo, bullismo.....***

**Sui doveri di educazione dei genitori, la giurisprudenza è rigorosa.**

**Il dovere dei genitori di educare i figli minori, la cui violazione è fonte di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., non consiste (Cass. sent.28 agosto 2009, n. 18804) “*solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente. Proprio con l'avvicinarsi dei figli alla maggiore età - allorché acquisita la capacità di fare del male tanto quanto un adulto, serbando però l'inettitudine a dominare i propri istinti e le altrui offese, che caratterizza l'età immatura - il minore ha particolare bisogno di essere sostenuto, rasserenato ed anche controllato*”.**

## ***...Culpa in educando....***

***...violenza, violenza di gruppo, bullismo.....***

**Il rigore nella valutazione della *culpa in educando* non viene meno avvicinandosi il figlio alla maggiore: i genitori di un minore autore di un illecito aquiliano sono liberati da responsabilità ove dimostrino di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità (Cass. sent. 22 aprile 2009, n. 9556).**

## ***...Culpa in educando....***

***...violenza, violenza di gruppo, bullismo.....***

**La giurisprudenza conferma poi l'astratta possibilità del concorso di colpa tra i genitori ed i “precettori”: se un minore commette un fatto illecito mentre è affidato a soggetto diverso dal genitore (ad es. allorché è affidato alla scuola), la responsabilità risarcitoria (per *culpa in educando*) del genitore non viene meno per questo solo fatto.**

## ***...Culpa in educando....***

***...violenza, violenza di gruppo, bullismo.....***

**E' stato ritenuto imputabile a *culpa in educando* dei genitori piuttosto che a *culpa in vigilando* dell'insegnante il danno cagionato da un alunno ad un compagno per avergli violentemente tirato in un occhio una gomma da cancellare creandogli gravi lesioni**

**(Cass. sent. 21 settembre 2000, n. 12501)**

## ***...Culpa in educando....***

***...violenza, violenza di gruppo, bullismo.....***

**E' stato ritenuto imputabile a *culpa in educando* dei genitori e concorrentemente a *culpa in vigilando* della scuola il danno provocato da un minore che, uscito da scuola durante l'orario di lezione senza che la scuola fosse riuscita a provare in giudizio che ciò era vietato e che vi fosse un controllo alle uscite per garantire il rispetto del divieto, aveva investito un passante guidando il ciclomotore di un compagno senza avere il "patentino"**

**(Cass. sent. 26 novembre 1998, n. 11984)**

avv. Laura Paolucci



## ***...Culpa in educando....***

***...violenza, violenza di gruppo, bullismo.....***

**Seguendo questa linea di ragionamento, nelle azioni intentate contro l'amministrazione scolastica per episodi di violenza o molestia posti in essere da alunni a scuola a danno di altri, compagni o personale (quale che sia il possibile rilievo penale dei comportamenti ed a prescindere dall'eventuale intervento del Tribunale dei minorenni), l'amministrazione potrà nel giudizio civile affermare la concorrente o esclusiva responsabilità dei genitori dell'alunno autore delle condotte contestate chiamando in causa gli stessi (ove già non presenti per volontà del danneggiato) e chiamandoli a risarcire loro stessi il danno imputabile (anche o solo) a *culpa in educando***

# ***...Culpa in educando....***

***...violenza, violenza di gruppo, bullismo.....***

**Le condizioni giuridiche perché il fatto illecito possa essere ascritto anche a culpa in educando (secondo una logica “unicuique suum”, “a ciascuno il suo”) sono:**

- **Che** il minore sia “capace di intendere e di volere” (che cioè si faccia applicazione dell’art 2048 cc e non ‘art. 2047 cc): sia capace di distinguere il bene dal male (non c’è un’età prestabilita, è una valutazione di fatto);
- **Che** il fatto illecito appaia “volontario” e frutto di “volontà cattiva” (violenza verbale o fisica)
- **Che** il dovere di vigilanza sia stato adempiuto (si possa provare che sia stato adempiuto) da parte del personale scolastico
- **Che** la scuola abbia posto in essere azioni di formazione ad es. sulla violenza, sul bullismo, sull’abuso di internet, sulla “legalità”, ecc.
- **Che** la scuola abbia, ove necessario, fatto uso dell’azione disciplinare e rispettato l’obbligo di denuncia penale

## ***...Culpa in educando....***

***...violenza, violenza di gruppo, bullismo.....***

**Al fine di ottenere il risarcimento danni per asseriti episodi di c.d. “bullismo” nei confronti di un alunno, i genitori attori - prospettando un'ipotesi di responsabilità extra contrattuale - hanno l'onere di dedurre e provare il fatto illecito, cioè gli episodi di aggressività e di prepotenza diretti verso il minore, il danno ingiusto e il nesso di causalità. Per l'accertamento della responsabilità contrattuale, deve essere provato l'inadempimento dell'istituto scolastico in merito alla regolare conduzione delle attività didattiche e di vigilanza. Ove non siano fornite tali prove, la domanda risarcitoria deve essere respinta. (Nella fattispecie il Giudice ha rilevato che, all'esito dell'espletata istruttoria, quel minimo scenario di soprusi e di prospettata *mala gestio* delle attività didattiche e di vigilanza all'interno della classe frequentata dal minore, è rimasto privo di concreti riscontri”).**

*La sentenza va segnalata, perché conferma che il "bullismo" dal punto di vista giuridico, non è una condotta illecita a sé, ma è l'insieme di una serie di fatti illeciti, ciascuno dei quali va provato nella sua consistenza fenomenica da chi assuma di esserne stato vittima, nel caso l'alunno, attraverso i genitori suoi legali rappresentanti)*

**Giudice di Pace di Finale Emilia, sent. 27/10/2010 n. 98**

# *...Denunciare i reati...*

*Occorre considerare che:*

- il dirigente scolastico è **pubblico ufficiale**  
(art. 357 cp)
- Il pubblico ufficiale deve denunciare i fatti che integrano reati perseguibili d'ufficio: l'omissione di denuncia per il pubblico ufficiale è **reato**  
(art. 361 cp)
- Il dirigente scolastico deve conoscere e riconoscere i reati (in particolare, quelli di cui sia **vittima o autore** il minore)
- La circostanza che l'autore del reato sia minorenne (imputabile o meno) è irrilevante

*...è una vita difficile...*

